

Camera dei deputati

XIV Commissione

Proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e recante abrogazione del regolamento (UE) 2018/1727 (COM(2026) 570 final), nonché all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e recante modifica dei regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2024/982 e abrogazione del regolamento (UE) 2016/794 (COM(2026) 580 final)

Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali,

Roma, 7 ottobre 2026

Ringrazio, anzitutto, la Commissione, per aver inteso acquisire anche il punto di vista del Garante nell'ambito dell'esame di queste proposte di regolamento. I profili di protezione dei dati toccati dalle norme proposte sono, infatti, tutt'altro che secondari. Questo, non tanto sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà- che pare garantito dall'incidenza delle disposizioni su aspetti ordinamentali dell'Unione e dall'esigenza di affrontare fenomeni transnazionali con strumenti operativi che superino la dimensione strettamente interna - quanto sul merito della disciplina proposta, suscettibile di rilevare ai fini della valutazione del canone di proporzionalità.

I due atti sono, come noto, parte di una più ampia riforma comprensiva anche delle proposte di regolamento relativa al trattamento dei dati personali operativi da parte di organi, organismi e istituzioni dell'UE e di direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale e all'ordine europeo di partecipazione a distanza.

Si tratta, complessivamente, di norme volte – comprensibilmente – a rafforzare anche sul piano informativo le forme di cooperazione, di polizia e giudiziaria e gli strumenti di contrasto del crimine organizzato transnazionale, che sempre più sfrutta la dimensione digitale e le neotecnologie per superare i confini di Stati e giurisdizioni.

Il rafforzamento del mandato di Europol e Eurojust è, del resto, previsto dalla Strategia di sicurezza interna “ProtectEU”, volta a potenziare le azioni di contrasto nel rispetto, naturalmente “dei diritti fondamentali e delle norme in materia di protezione dei dati”. La garanzia di quest’equilibrio è, del resto, conforme al bilanciamento tra esigenze investigative e privacy delineato da un’ormai consolidata giurisprudenza unionale. In questa direzione si muovono, complessivamente, anche le proposte considerate, che con il rafforzamento parallelo di Europol ed Eurojust – unitamente alla revisione degli strumenti di cooperazione giudiziaria sul versante probatorio e all’aggiornamento della disciplina privacy applicabile alle attività di cooperazione di polizia e giudiziaria penale– mirano a rendere più efficace la cooperazione tra le agenzie dell’Unione e le autorità nazionali, promuovendo lo svolgimento di indagini congiunte e lo scambio informativo.

Entrambe le proposte presentano, tuttavia, alcuni punti meritevoli di revisione per realizzare, appunto, un miglior equilibrio tra esigenze investigative e protezione dei dati, come del resto suggerito dallo stesso Garante europeo della protezione dei dati nell’ambito dei pareri resi sul pacchetto di riforme.

In questa prospettiva, la proposta meritevole di maggiore attenzione è quella relativa a Europol, che andrebbe integrata con maggiori garanzie a tutela della protezione dei dati personali, in vari aspetti dei quali, tuttavia, illustro solo i principali. In primo luogo rileva l’art. 32, p.7, che legittima l’Agenzia a trattare – per il perseguimento di tutti i compiti assegnatili - dati di soggetti per i quali non sia stato accertato alcun nesso con un’indagine (dati non

categorizzati ai sensi dell' Allegato II). I criteri di pertinenza e necessità del trattamento rispetto alle funzioni di Europol, pur previsti, non sembrano, infatti, sufficienti a circoscrivere in modo adeguato la potenziale latitudine applicativa della norma. Sarebbe dunque opportuno introdurre, nel testo normativo, parametri regolativi più puntuali ai quali subordinare l'attività acquisitiva dell'Agenzia rispetto ai dati di soggetti terzi. Rimettere alle sole scelte operative la definizione dell'ambito di incidenza di un potere acquisitivo, come quello delineato, potenzialmente molto ampio, rischia infatti di rappresentare una degradazione delle tutele non del tutto proporzionata rispetto al bilanciamento tra i beni giuridici in gioco.

Relativamente all' accesso ai servizi dell'Agenzia di cui agli artt. 36, 40, 42 e 80, sarebbe poi necessario introdurre requisiti specifici e garanzie adeguate per il trattamento di dati "sensibili" e di soggetti vulnerabili (vittime e testimoni in particolare).

Meritevole di considerazione è anche la disciplina del ricorso all'identificazione biometrica, consentita dall'art. 41, p.2, genericamente per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia. Questa legittimazione generale non è del tutto coerente con la giurisprudenza CGUE, che subordina l'identificazione biometrica a una valutazione di stretta necessità e proporzionalità da condurre sulla base delle caratteristiche della fattispecie concreta (C-371/24 Comdribus). La norma andrebbe, dunque, integrata con questo criterio regolativo.

La riforma di Eurojust presenta, anch'essa, alcuni aspetti suscettibili di miglioramento, pur nell'ambito di un apprezzabile sforzo di razionalizzazione delle norme sulla protezione dei dati operativi. La proposta di regolamento estende, infatti, le competenze di Eurojust, cui già la Strategia assegna un ruolo centrale nel coordinamento delle azioni penali transfrontaliere. Ciò comporta un incremento non solo della quantità dei flussi informativi ma anche della loro rilevanza e della complessità delle

operazioni, con la conseguente esigenza di corrispondenti garanzie di protezione dei dati, alcuni dei quali (quelli giudiziari, in particolare) assistiti peraltro da una tutela condivisibilmente rafforzata. Anche in tal caso, dunque, come del resto sottolineato dal Garante europeo per la protezione dei dati, sarebbe opportuno subordinare l'utilizzo ulteriore dei dati oggetto di condivisione a una valutazione puntuale di necessità e proporzionalità, modulata sulle caratteristiche del caso concreto, oltre che rafforzare le garanzie di sicurezza per evitare il rischio di accessi indebiti o esfiltrazioni.

Queste integrazioni consentirebbero, complessivamente, di perfezionare il bilanciamento tra privacy ed esigenze investigative sotteso alle proposte, conformemente a quell'equilibrio tra libertà e sicurezza che la Carta di Nizza (art.6) delinea come sinergico, mai oppositivo.

Vi ringrazio.